

CONDIZIONI CONTRATTUALI DEL FONDO D'INVESTIMENTO UBS (LUX) MONEY MARKET INVEST

La Società di gestione UBS Short Term Invest Management Company S.A. (di seguito «la Società di gestione») è una Società per Azioni con sede in Lussemburgo, che amministra in conformità alle presenti Condizioni Contrattuali il fondo d'investimento UBS (Lux) Money Market Invest (di seguito «il Fondo») ed emette quote sotto forma di certificati (di seguito «le quote»).

I valori patrimoniali del Fondo sono depositati presso UBS (Luxembourg) S.A., una Società per Azioni di diritto lussemburghese, in Lussemburgo (di seguito «la banca depositaria»).

Le presenti Condizioni Contrattuali disciplinano i diritti e i doveri dei proprietari delle quote (di seguito «i possessori di quote»), della Società di gestione e della banca depositaria.

Il possesso di una quota comporta il riconoscimento delle Condizioni Contrattuali e delle modifiche regolarmente effettuate.

Articolo 1 - Il Fondo e i comparti

Il Fondo è un fondo d'investimento aperto di diritto lussemburghese e rappresenta la partecipazione comune non indipendente dei possessori di quote a tutti i titoli e gli altri valori patrimoniali del Fondo. Il patrimonio del Fondo, il cui ammontare non è soggetto a limitazioni, è detenuto separatamente da quello della Società di gestione. Il Fondo rappresenta un'entità giuridica unica e indivisibile. In deroga a quanto sopra, tuttavia, ogni comparto risulta separato e distinto dagli altri, pertanto i valori patrimoniali di ciascun comparto sono atti a coprire esclusivamente le passività proprie del comparto interessato.

All'investitore vengono offerti nello stesso Fondo uno o più comparti che investono in titoli secondo la rispettiva politica d'investimento.

La Società di gestione può in ogni momento costituire nuovi comparti e chiudere comparti esistenti, nonché emettere tranche con caratteristiche specifiche all'interno di un comparto.

La politica d'investimento di ciascun comparto è stabilita dal Consiglio d'amministrazione della Società di gestione nell'ambito degli obiettivi d'investimento.

Il patrimonio netto di ciascun comparto ovvero di ciascuna tranche e i valori del patrimonio netto delle quote di tali comparti o tranche sono espressi nelle valute stabilite dalla Società di gestione.

Articolo 2 - La politica d'investimento

I patrimoni dei comparti sono investiti secondo la politica d'investimento descritta nel prospetto informativo attualmente in vigore.

1 Investimenti ammessi del Fondo

1.1 Gli investimenti del Fondo sono costituiti in prevalenza da:

- a) valori mobiliari e strumenti del mercato monetario quotati o negoziati in un «mercato regolamentato» ai sensi dell'articolo 1, par. 13, della direttiva relativa ai servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari in uno Stato membro dell'UE;
- b) valori mobiliari e strumenti del mercato monetario ammessi alla quotazione o negoziati in una borsa valori o in un altro mercato regolamentato, riconosciuto, aperto al pubblico e regolarmente funzionante di un paese dell'Europa, dell'America, dell'Asia, dell'Africa o dell'Oceania (di seguito denominato «Stato riconosciuto»);
- c) valori mobiliari e strumenti del mercato monetario di nuova emissione, purché le condizioni di emissione includano l'obbligo che sia stata richiesta l'ammissione alla quotazione ufficiale o alla negoziazione in una delle borse valori indicate al punto 1.1 lettere a) o b) o in uno dei mercati regolamentati ivi citati e che tale ammissione avvenga entro un anno dall'emissione;
- d) depositi a vista o depositi rimborsabili con una durata massima di 12 mesi presso istituti di credito, laddove l'istituto di credito interessato abbia sede in uno Stato membro dell'UE o - qualora la sede dell'istituto di credito si trovi in

uno stato terzo - sia soggetta a disposizioni sulla sorveglianza ritenute dall'autorità di vigilanza lussemburghese equivalenti alle disposizioni del diritto comunitario;

- e) strumenti del mercato monetario ai sensi delle disposizioni illustrate nella «Politica d'investimento» non negoziati in un mercato regolamentato, laddove l'emissione o l'emittente di tali strumenti siano già soggetti a norme sulla tutela dei depositi e degli investitori, a condizione che tali strumenti siano
- emessi o garantiti da enti locali, regionali o statali di uno Stato riconosciuto o da organismi internazionali di diritto pubblico a cui aderiscano uno o più Stati membri dell'UE;
 - emessi da un'impresa i cui titoli siano negoziati nei mercati regolamentati menzionati al punto 1.1 lettere a) e b);
 - emessi o garantiti da un istituto soggetto a vigilanza in conformità ai criteri previsti dal diritto comunitario, o da un istituto soggetto a e che rispetti disposizioni in materia di vigilanza ritenute dall'autorità di vigilanza lussemburghese non meno rigide di quelle del diritto comunitario;
 - o emessi da altri emittenti appartenenti a una categoria riconosciuta dall'autorità di vigilanza lussemburghese, laddove gli investimenti in tali strumenti siano soggetti a norme per la tutela degli investitori equivalenti a quelle menzionate al primo, al secondo o al terzo trattino, a condizione che l'emittente sia un'impresa con capitale proprio («*capital et réserves*») non inferiore a dieci milioni di euro (10.000.000 EUR) e il cui bilancio d'esercizio sia conforme alle norme della quarta direttiva 78/660/CEE, oppure un soggetto di diritto appartenente a un gruppo imprenditoriale costituito da una o più società quotate in borsa e responsabile del finanziamento di tale gruppo, o si tratti di un soggetto di diritto che debba finanziare col ricorso a valori mobiliari la copertura di debiti mediante l'utilizzo di una linea di credito concessa da una banca;
- f) strumenti finanziari derivati («strumenti derivati»), inclusi gli strumenti liquidati in contanti equivalenti negoziati in una borsa valori o in un mercato regolamentato di cui alle lettere a) e b) e/o strumenti finanziari derivati non negoziati in una borsa valori o in un mercato regolamentato (strumenti derivati «OTC»), a condizione che
- i titoli di base siano strumenti ai sensi dei punti 1.1 lettere a) e b) o indici finanziari, tassi d'interesse, monete o indici macroeconomici in cui il Fondo possa investire direttamente o tramite altri OIC/OICVM esistenti;
 - le controparti, in caso di operazioni con strumenti derivati OTC, siano istituti soggetti a vigilanza continua delle categorie riconosciute dall'autorità di vigilanza lussemburghese,
 - gli strumenti derivati OTC siano soggetti a valutazione affidabile e verificabile su base giornaliera e sia possibile in qualsiasi momento venderli a un valore corrente adeguato, liquidarli o regolarli mediante operazioni di compensazione su iniziativa del Fondo.
- 1.2 In deroga ai limiti d'investimento di cui al punto 1.1, ogni comparto può investire fino al 10% del suo patrimonio netto in valori mobiliari e strumenti del mercato monetario diversi da quelli menzionati al punto 1.1.
- 1.3 La Società di gestione garantisce che il rischio complessivo connesso agli strumenti derivati non eccede il valore netto complessivo del portafoglio del Fondo. Ogni comparto può investire in strumenti derivati nell'ambito dei limiti stabiliti ai punti 2.2. e 2.3. come parte della sua strategia d'investimento, a condizione che il rischio complessivo dei titoli di base non ecceda i limiti d'investimento di cui al punto 2.
- 1.4 Ciascun comparto può detenere a titolo accessorio disponibilità liquide.

2 Diversificazione del rischio

- 2.1 Secondo il principio della diversificazione del rischio, non è consentito alla Società di gestione investire oltre il 10% del patrimonio di un comparto in valori mobiliari o strumenti di mercato monetario dello stesso organismo. La Società di gestione non può investire più del 20% del patrimonio netto del Fondo in depositi presso lo stesso organismo. In caso di operazioni con strumenti derivati OTC effettuate da un comparto, il rischio alla scadenza non può eccedere il 10% del patrimonio del comparto interessato, qualora la controparte sia un istituto di credito ai sensi del punto 1.1, lettera d); per le operazioni con altre controparti il rischio massimo alla scadenza si riduce al 5%. Il valore complessivo di tutti i valori mobiliari e gli strumenti del mercato monetario degli organismi nei quali è investito più del 5% del patrimonio di un comparto non può superare il 40% del patrimonio di tale comparto. Tale limite non si applica ai depositi e alle operazioni con strumenti derivati OTC posti in essere con istituti finanziari soggetti a vigilanza.
- 2.2 Nonostante i limiti massimi stabiliti al punto 2.1, ciascun comparto non può investire più del 20% del suo patrimonio netto in una combinazione di
- valori mobiliari e strumenti del mercato monetario emessi da un solo organismo
 - depositi presso tale organismo e/o
 - rischi su strumenti derivati OTC sussistenti in relazione a tale organismo.
- 2.3 In deroga a quanto sopra disposto vale quanto segue:
- a) Il limite del 10% indicato al punto 2.1 può essere incrementato fino al 25% per determinate obbligazioni emesse da istituti di credito con sede in uno degli Stati membri dell'UE in cui, per legge, essi siano soggetti a una particolare vigilanza pubblica atta a tutelare i possessori di tali titoli. In particolare, i fondi derivanti dall'emissione di tali obbligazioni devono essere investiti per legge in valori patrimoniali che, nel corso dell'intera durata delle obbligazioni, coprono sufficientemente gli obblighi derivanti dalle obbligazioni e presentino un diritto di prelazione, ai fini del rimborso del capitale e degli interessi, in caso di insolvenza da parte del debitore. Il valore complessivo

degli investimenti di un comparto che investe più del 5% del suo patrimonio netto in tali obbligazioni dello stesso emittente non può eccedere l'80% del patrimonio netto di tale comparto.

- b) Il medesimo limite del 10% può essere incrementato fino al 35% per i valori mobiliari o gli strumenti del mercato monetario emessi o garantiti da uno Stato membro dell'UE o da suoi enti locali, da un altro Stato riconosciuto o da organismi internazionali di diritto pubblico cui appartengano uno o più Stati membri dell'UE.
I valori mobiliari di cui al punto 2.3, lettere a) e b), non sono considerati in sede di determinazione del suddetto limite massimo del 40% relativo alla diversificazione del rischio.
- c) I limiti menzionati ai punti 2.1, 2.2, 2.3, lettere a) e b), non possono essere cumulati; gli investimenti in valori mobiliari o strumenti del mercato monetario dello stesso organismo o in depositi di tale organismo o in strumenti derivati dello stesso illustrati in tali punti non possono pertanto eccedere il 35% del patrimonio netto di un determinato comparto.
- d) Le società che, per quanto concerne la redazione del bilancio consolidato ai sensi della direttiva 83/349/CEE (1) o in conformità ai principi contabili riconosciuti in ambito internazionale, appartengono allo stesso gruppo imprenditoriale, sono considerate un unico emittente ai fini del calcolo dei limiti d'investimento previsti nel presente articolo.
Gli investimenti di un comparto in valori mobiliari e strumenti del mercato monetario dello stesso gruppo imprenditoriale possono tuttavia raggiungere complessivamente il 20% del patrimonio del comparto interessato.
- e) La Società di gestione è autorizzata, secondo il principio della diversificazione del rischio, a investire fino al 100% del patrimonio netto di un comparto in valori mobiliari di diverse emissioni, emessi o garantiti da uno Stato membro dell'UE o da suoi enti locali, da un altro Stato riconosciuto o da organismi internazionali di diritto pubblico cui appartengano uno o più Stati membri dell'UE. Tali valori mobiliari o strumenti del mercato monetario devono essere suddivisi su almeno sei diverse emissioni; i valori mobiliari o gli strumenti del mercato monetario di una medesima emissione non possono eccedere il 30% dell'importo complessivo del patrimonio netto di un comparto.

Qualora i limiti di cui ai punti 1 e 2 siano superati involontariamente o a seguito dell'esercizio di diritti di opzione, nell'ambito dell'attività di vendita la Società di gestione dovrà porsi come obiettivo primario quello di normalizzare questa situazione tenendo in considerazione gli interessi dei possessori di quote.

Nel rispetto del principio della diversificazione del rischio, i comparti di nuova costituzione non sono tenuti ad osservare i limiti indicati in merito alla diversificazione del rischio per la durata di un periodo di sei mesi dalla loro autorizzazione.

3 Limiti d'investimento

Alla Società di gestione non è consentito:

- 3.1 acquistare per il Fondo valori mobiliari la cui cessione, sulla base di accordi contrattuali, sia soggetta a qualsivoglia restrizione;
- 3.2 acquistare azioni connesse a un diritto di voto che consenta alla Società di gestione, eventualmente insieme agli altri fondi d'investimento da essa amministrati, di influire sostanzialmente sulla gestione di un emittente;
- 3.3 acquistare quote di altri organismi d'investimento collettivo;
- 3.4 acquistare più del
 - 10% delle azioni senza diritto al voto di uno stesso organismo,
 - 10% delle obbligazioni di uno stesso organismo,
 - 10% degli strumenti del mercato monetario dello stesso emittente.Negli ultimi due casi suddetti non è necessario osservare le limitazioni d'acquisto quando l'ammontare lordo delle obbligazioni o degli strumenti del mercato monetario e l'ammontare netto delle quote emesse non possono essere accertati al momento dell'acquisto.
Ai sensi dell'art. 48 punto (3) della legge del 20 dicembre 2002 relativa agli organismi d'investimento collettivo sono esclusi dai punti 3.2 e 3.3 i valori mobiliari e gli strumenti del mercato monetario emessi o garantiti da uno Stato membro dell'UE o da suoi enti locali o da un altro Stato riconosciuto o quelli emessi da organismi internazionali di diritto pubblico cui appartengano uno o più Stati membri dell'UE;
- 3.5 effettuare vendite allo scoperto di valori mobiliari, strumenti del mercato monetario e altri strumenti menzionati al punto 1.1 lettere e) e f);
- 3.6 acquistare metalli preziosi o relativi certificati;
- 3.7 investire in beni immobili e acquistare o vendere merci o contratti su merci;
- 3.8 assumere prestiti, ad eccezione dei seguenti casi:
 - acquisto di divise per mezzo di un «back-to-back loan»;
 - assunzione temporanea di prestiti nella misura massima del 10% del patrimonio netto del comparto interessato;
- 3.9 concedere crediti o costituirsi come garante per conto di terzi. Tale restrizione non è in contrasto con l'acquisto di valori mobiliari, strumenti del mercato monetario o altri strumenti non interamente pagati menzionati al punto 1.1 lettere e) e f);
- 3.10 costituire in pegno o gravare in altro modo valori patrimoniali del Fondo, trasferirne la proprietà o cederli a titolo di garanzia. Questa disposizione non si applica ai consueti pagamenti di garanzia («margins») in caso di contratti d'opzione e operazioni analoghe.

In qualsivoglia momento la Società di gestione può fissare ulteriori limiti agli investimenti nell'interesse dei possessori di quote, ove ciò sia necessario per rispettare le leggi e le disposizioni dei paesi in cui le quote del Fondo sono offerte e vendute.

4 Strumenti derivati e tecniche di copertura

Nel rispetto delle condizioni e dei limiti indicati nel prospetto informativo, la Società di gestione può

- (i) utilizzare tecniche e strumenti aventi per oggetto valori mobiliari, laddove l'impiego di tali tecniche e strumenti avvenga nell'ambito della regolare gestione del patrimonio del comparto interessato, e
- (ii) utilizzare tecniche e strumenti per la copertura del rischio sui tassi, del rischio di credito e del rischio di cambio nell'ambito della regolare gestione del patrimonio del comparto interessato.

In qualsivoglia momento la Società di gestione può fissare ulteriori limiti agli investimenti nell'interesse dei possessori di quote, ove ciò sia necessario per rispettare le leggi e le disposizioni dei paesi in cui le quote del Fondo sono offerte e vendute.

Articolo 3 - La Società di gestione

La Società di gestione amministra il Fondo per conto e nell'interesse esclusivo dei possessori di quote.

La Società di gestione definisce i singoli comparti o tranche che costituiscono il Fondo, ne decide il lancio e, se ritenuto opportuno nell'interesse dei possessori di quote, la loro chiusura.

La Società di gestione dispone dei più ampi diritti al fine di adottare a suo nome e per conto dei possessori di quote tutte le misure amministrative e gestionali. Essa è segnatamente autorizzata ad acquistare, vendere, sottoscrivere, scambiare e ricevere valori mobiliari e altri valori, nonché a esercitare tutti i diritti direttamente o indirettamente connessi al patrimonio del Fondo.

Il Consiglio d'amministrazione della Società di gestione può incaricare dell'attuazione corrente della gestione amministrativa quotidiana direttori o procuratori o una commissione, il cui indennizzo è a esclusivo carico della Società di gestione.

Articolo 4 - La banca depositaria

La Società di gestione nomina la banca depositaria.

È stata nominata banca depositaria UBS (Luxembourg) S.A.

La banca depositaria e la Società di gestione possono risolvere in ogni momento il presente rapporto contrattuale con un preavviso di 3 mesi a mezzo comunicazione scritta alla controparte.

Tuttavia la Società di gestione può revocare la banca depositaria solo se una nuova banca depositaria assume le funzioni e le responsabilità di una banca depositaria stabilite nelle presenti Condizioni Contrattuali. La banca depositaria deve inoltre svolgere le proprie funzioni anche dopo la revoca per tutto il tempo necessario a trasferire l'intero patrimonio del Fondo alla nuova banca depositaria.

In caso di risoluzione da parte della banca depositaria, la Società di gestione deve nominare una nuova banca depositaria che assuma le funzioni e la responsabilità della banca depositaria secondo le Condizioni Contrattuali. Anche in questo caso la banca depositaria continua a svolgere la sua funzione fino a quando il patrimonio del Fondo non è stato trasferito alla nuova banca depositaria.

La banca depositaria custodisce il patrimonio netto per conto del Fondo. Essa, con l'approvazione della Società di gestione, può affidarne parzialmente o totalmente la custodia ad altre banche, istituti finanziari e organismi di compensazione riconosciuti in possesso dei necessari requisiti di legge.

La banca depositaria adempie ai consueti obblighi bancari per quanto concerne i conti e i valori mobiliari e svolge tutti i compiti amministrativi correnti per i valori patrimoniali del Fondo.

La banca depositaria deve inoltre:

- a) garantire che la vendita, il rimborso, la conversione e l'annullamento delle quote effettuati per conto del Fondo o dalla Società di gestione siano conformi alle disposizioni di legge e alle Condizioni Contrattuali;
- b) garantire che il calcolo del valore delle quote avvenga in conformità alle disposizioni di legge e alle Condizioni Contrattuali;
- c) eseguire tutte le istruzioni della Società di gestione, tranne nel caso in cui queste siano in contraddizione con la legge o con le Condizioni Contrattuali;
- d) garantire che, in caso di transazioni relative alle attività del Fondo, la controprestazione sia eseguita tempestivamente;
- e) garantire che le entrate/ i proventi del Fondo siano impiegati secondo quanto previsto dalle Condizioni Contrattuali.

Articolo 5 - Valore del patrimonio netto

Il valore del patrimonio netto, nonché il prezzo di emissione e di rimborso per quota di ogni singolo comparto, ovvero di ogni singola classe di quote sono espressi nelle rispettive valute di calcolo in cui sono denominati i diversi comparti, ovvero le diverse classi di quote, e sono determinati in ciascun giorno lavorativo dividendo il patrimonio netto complessivo di ogni comparto, che va attribuito a ciascuna classe di quote, per il numero delle quote emesse della relativa classe di quote di tale comparto. La percentuale del valore del patrimonio netto attribuibile alle rispettive classi di quote di un comparto è determinata, tenendo in considerazione le commissioni applicate alla rispettiva classe di azioni, in base al rapporto tra le quote emesse di ogni classe ed il totale delle quote emesse del comparto e varia ad ogni emissione o rimborso di quote.

Al fine di evitare l'annacquamento dei proventi dei comparti, il patrimonio netto viene calcolato approssimativamente nella data in cui è usualmente fissata la valuta del pagamento.

Il patrimonio di ciascun comparto è valutato come segue:

- a) I valori mobiliari, gli strumenti derivati e gli altri investimenti quotati in una borsa sono valutati agli ultimi prezzi di mercato noti. Qualora tali valori mobiliari, strumenti derivati o altri investimenti siano quotati in più borse, viene impiegato l'ultimo prezzo disponibile della borsa che rappresenta il mercato principale per tali investimenti.
Per i valori mobiliari, gli strumenti derivati e gli altri investimenti la cui negoziazione in una borsa sia limitata e per i quali esista un mercato secondario fra intermediari in titoli con una formazione del prezzo conforme al mercato, la Società di gestione può valutare tali valori mobiliari, strumenti derivati e investimenti sulla base di questi prezzi. I valori mobiliari e gli altri investimenti che non sono quotati in una borsa ma sono negoziati in un altro mercato regolamentato, riconosciuto, aperto al pubblico e regolarmente funzionante, sono valutati al loro ultimo prezzo disponibile su questo mercato.
- b) I valori mobiliari e gli altri investimenti che non sono quotati in una borsa o negoziati in un altro mercato regolamentato e per i quali non è disponibile un prezzo adeguato, sono valutati dalla Società di gestione conformemente ad altri criteri che questa stabilirà in buona fede sulla base dei prezzi prevedibili di vendita.
- c) La valutazione degli strumenti derivati non quotati in una borsa (strumenti derivati OTC) avviene sulla base di fonti indipendenti per i prezzi. Se per uno strumento derivato è disponibile una sola fonte indipendente per i prezzi, la plausibilità di tale corso di valutazione viene ricostruita per mezzo di modelli di calcolo riconosciuti dalla Società di gestione e dal revisore contabile del Fondo sulla base del valore di mercato del valore sottostante dal quale è ricavato lo strumento derivato.
- d) Per quanto concerne gli strumenti del mercato monetario, partendo dal prezzo netto di acquisto e tenuto conto dei rendimenti che ne derivano, il valore di valutazione è gradualmente adeguato al prezzo di rimborso. In caso di variazioni rilevanti delle condizioni di mercato, i criteri di valutazione dei singoli investimenti vengono adeguati ai nuovi livelli di rendimento del mercato. Per i comparti che, in linea con la loro politica d'investimento, investono prevalentemente in strumenti del mercato monetario, anche i titoli di credito con una durata residua inferiore a 12 mesi sono valutati secondo le direttive vigenti per gli strumenti del mercato monetario.
- e) I valori mobiliari, gli strumenti derivati, i titoli del mercato monetario e gli altri investimenti denominati in una valuta diversa da quella di riferimento del relativo comparto e non coperti da contratti su divise, sono valutati al tasso di cambio medio tra il prezzo di acquisto e il prezzo di vendita noto in Lussemburgo o, se non disponibile, nel mercato più rappresentativo per tale valuta.
- f) I depositi vincolati e quelli di natura fiduciaria sono valutati al loro valore nominale oltre agli interessi maturati.

- g) Il valore dei contratti di swap è calcolato dalla controparte dello swap, partendo dal valore attuale (net present value) di tutti i flussi di cassa, sia in entrata che in uscita. Questo metodo di valutazione è accettato dalla Società di gestione e controllato dal revisore contabile.
- h) I proventi da interessi dei singoli comparti, fino al secondo giorno di valutazione successivo al giorno di valutazione compreso, sono inclusi nella valutazione del patrimonio del rispettivo comparto. Il valore del patrimonio netto per quota nel rispettivo giorno di valutazione include pertanto i proventi da interessi proiettati sulla valuta di due giorni di valutazione.

Qualora, a causa di circostanze particolari, non fosse praticabile o dovesse dimostrarsi non corretta una valutazione secondo i criteri suddetti, per conseguire un'equa valutazione del patrimonio netto la Società di gestione è autorizzata ad applicare altri criteri di valutazione generalmente accettati e verificabili.

In circostanze straordinarie possono essere effettuate ulteriori valutazioni nel corso della giornata, valide per l'emissione ed il rimborso successivi delle quote.

Articolo 6 - Sospensione del calcolo del valore del patrimonio netto

La Società di gestione è autorizzata a sospendere temporaneamente il calcolo del valore del patrimonio netto nonché l'emissione, il rimborso e la conversione delle quote di uno, più di uno o tutti i comparti nei seguenti casi:

- qualora una o più borse o altri mercati, che rappresentano la base di valutazione per una parte considerevole del patrimonio netto, siano chiusi al di fuori dei consueti giorni festivi, o le contrattazioni siano sospese o qualora tali borse e mercati siano soggetti a restrizioni oppure a considerevoli oscillazioni delle quotazioni nel breve periodo;
- qualora, a causa di eventi che esulano dalla responsabilità o dalla sfera di influenza della Società di gestione, sia impossibile disporre in modo regolare del patrimonio netto senza pregiudicare considerevolmente gli interessi dei possessori di quote;
- qualora, a seguito di un'interruzione nei collegamenti dei servizi di informazione o per un qualsivoglia motivo, non sia possibile determinare il valore di una parte considerevole del patrimonio netto;
- qualora eventuali restrizioni alla circolazione di divise e capitali ostacolino lo svolgimento delle operazioni da parte del Fondo, o impediscano gli acquisti e le vendite del patrimonio del Fondo ai normali prezzi di conversione.

La sospensione del calcolo del valore del patrimonio netto e dell'emissione, del rimborso e della conversione delle quote è pubblicata secondo quanto stabilito nel successivo articolo 8.

Articolo 7 - Emissione, rimborso e conversione di quote

Per ciascun comparto vengono emesse quote sulla base del patrimonio netto del comparto interessato.

La Società di gestione trasferisce le quote agli investitori nella misura corrispondente subito dopo il pagamento del prezzo di acquisto.

Le quote sono al portatore e, in linea di principio, vengono accreditate ai possessori di quote sul deposito da questi ultimi indicato. I possessori di quote possono richiedere la consegna di certificati rappresentativi di quote. In caso di frazioni di quote, al contrario, non sussiste alcun diritto all'emissione di certificati. I certificati rappresentativi di quote sono consegnati tramite gli agenti di distribuzione e pagamento.

I certificati sono consegnati con un foglio cedole e in frazionamenti da 1 o più quote. Ciascun certificato rappresentativo di quote reca le firme della Società di gestione e della banca depositaria, le quali possono essere entrambe sostituite da firme in fac-simile. Sui certificati è indicato a quale comparto o tranche appartengono le quote.

Ogni persona fisica o giuridica può partecipare al Fondo sottoscrivendo una o più quote.

Il prezzo di emissione si basa sul valore del patrimonio netto calcolato per ciascun comparto e per ciascuna tranche in conformità all'articolo 5. Può inoltre essere addebitato un supplemento d'emissione massimo pari al 4% del valore del patrimonio netto a favore degli agenti di distribuzione.

Il prezzo di emissione deve essere pagato entro 7 giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione; tuttavia tale periodo di tempo può essere ridotto mediante delibera del Consiglio d'amministrazione della Società di gestione.

Al prezzo di emissione vengono sommate le tasse, i diritti o gli altri oneri dovuti nei paesi in cui le quote sono offerte per la sottoscrizione.

La Società di gestione può accettare a propria discrezione sottoscrizioni totali o parziali in natura. In tal caso, il conferimento in natura deve essere in armonia con la politica d'investimento e i limiti all'investimento del comparto in oggetto. Tali investimenti vengono inoltre controllati dal revisore contabile incaricato dalla Società di gestione. I relativi costi sono a carico dell'investitore.

A propria discrezione la Società di gestione può sospendere temporaneamente, limitare o interrompere completamente l'emissione di quote di uno o più comparti o una o più tranches a determinate persone fisiche o giuridiche di determinati paesi o regioni.

Inoltre la Società di gestione ha in qualsiasi momento il diritto di:

- rimborsare le quote che non sono state acquistate in ottemperanza al presente articolo, nonché
- respingere a propria discrezione le domande di sottoscrizione.

La Società di gestione non consente transazioni che, a suo giudizio, possono nuocere agli interessi dei possessori di quote, come ad esempio il «market timing» e il «late trading». Può respingere qualsiasi domanda di sottoscrizione o conversione se la ritiene finalizzata a tali pratiche. La Società di gestione può inoltre attuare tutte le misure considerate necessarie al fine di tutelare i possessori di quote contro tali operazioni.

La Società di gestione può suddividere o fondere le quote all'interno di ciascun comparto.

I possessori di quote possono richiedere in ogni momento il rimborso delle proprie quote. Se sono stati consegnati dei certificati rappresentativi di quote, tali certificati vanno presentati insieme alla domanda di rimborso. Il prezzo di rimborso si basa sul valore del patrimonio netto calcolato in conformità all'articolo 5. Dal prezzo di rimborso vengono sottratte le tasse, i diritti o le altre spese eventualmente dovute nei paesi in cui le quote sono distribuite. Non è prevista alcuna commissione di rimborso. Di norma il pagamento avviene immediatamente, e comunque entro 7 giorni lavorativi dalla data di rimborso.

La Società di gestione deve predisporre per ciascun comparto una quota adeguata di disponibilità liquide tale da consentire il rimborso delle quote entro i termini stabiliti nel presente articolo.

L'amministrazione centrale o la banca depositaria sono tenute al rimborso e al pagamento solo se le disposizioni legislative, segnatamente le disposizioni valutarie o eventi non soggetti al loro controllo, non impediscono loro di versare o trasferire il controvalore nel paese in cui è stato richiesto il rimborso.

Qualora venga presentato un numero considerevole di domande di rimborso, la banca depositaria e la Società di gestione possono decidere di liquidare una domanda di rimborso solo dopo avere venduto i valori patrimoniali corrispondenti del Fondo. Qualora si renda necessario tale provvedimento, tutte le domande di rimborso pervenute lo stesso giorno sono liquidate allo stesso prezzo.

La Società di gestione può offrire a propria discrezione agli investitori rimborsi totali o parziali in natura. Tali esborsi vengono controllati dai revisori contabili incaricati dalla Società di gestione e non devono presentare in alcun modo conseguenze negative per i possessori di quote che continuano a investire nel Fondo. I relativi costi sono a carico dell'investitore.

A seconda dell'andamento del valore del patrimonio netto, il prezzo di rimborso può essere superiore o inferiore al prezzo di emissione pagato dall'investitore.

Il possessore di quote di un comparto può convertire tutte le proprie quote o una parte di esse in quote di un altro comparto, fino al controvalore delle quote consegnate. Tale conversione avviene sulla base del valore del patrimonio netto per quota del rispettivo comparto, sommate o detratte eventuali tasse, diritti o altre spese, nonché un'eventuale commissione di conversione eventualmente applicata a beneficio degli agenti di distribuzione, stabilita dalla Società di gestione nel rispetto di un tasso massimo del 2%.

Le quote di diverse tranches possono essere convertite tra loro all'interno di un comparto, a meno che la Società di gestione non preveda restrizioni diverse per la conversione tra tranches diverse. Tale conversione avviene sulla base dei valori del patrimonio netto delle rispettive tranches. Per la presentazione delle domande di conversione si applicano le stesse modalità previste per l'emissione e il rimborso di quote.

Le modalità di conversione sono stabilite dalla Società di gestione e illustrate nel prospetto informativo.

Articolo 8 - Comunicazioni

Il valore del patrimonio netto nonché il prezzo di emissione e di rimborso delle quote di ciascun comparto ovvero di ciascuna tranche sono resi noti in ogni giorno lavorativo presso la sede della Società di gestione e della banca depositaria.

La relazione annuale controllata da un revisore contabile e le relazioni semestrali, che non devono essere controllate, sono messe a disposizione dei possessori di quote presso la sede della Società di gestione e della banca depositaria.

Ogni modifica delle Condizioni Contrattuali viene pubblicata nel «Mémorial» del Granducato del Lussemburgo.

Le comunicazioni ai possessori di quote, anche quelle relative alle modifiche delle Condizioni Contrattuali, sono pubblicate in un quotidiano lussemburghese e, se necessario, in quotidiani esteri.

Articolo 9 - Esercizio finanziario, revisione

L'esercizio finanziario del Fondo si chiude ogni anno il 31 ottobre.

Il bilancio d'esercizio della Società di gestione è controllato da uno o più revisori contabili. Il bilancio d'esercizio del Fondo è controllato da un revisore contabile riconosciuto nominato dalla Società di gestione. Il prospetto patrimoniale consolidato del Fondo è espresso in EUR.

Articolo 10 - Distribuzioni degli utili

Gli eventuali dividendi, la cui distribuzione può essere deliberata dalla Società di gestione per ciascun comparto e per ciascuna tranche, sono ricavati dai proventi degli investimenti e dalle variazioni nette realizzate dedotti tutti i costi e le commissioni. Le distribuzioni non possono comportare che il patrimonio netto del Fondo scenda al di sotto del capitale minimo previsto dalla legge. I proventi netti possono includere in tal senso, oltre ai proventi netti degli investimenti del Fondo, anche i proventi maturati dagli investimenti.

La Società di gestione può prevedere nello stesso ambito l'emissione di quote gratuite.

La Società di gestione è autorizzata a deliberare in merito al pagamento di anticipi sul dividendo nonché alla sospensione della distribuzione di utili.

I diritti a distribuzioni e assegnazioni che non siano fatti valere entro 5 anni dalla scadenza, cadono in prescrizione e sono riassegnati al rispettivo comparto o tranche. Qualora tale comparto o tranche siano già stati liquidati, le distribuzioni di utili e le assegnazioni sono riassegnate proporzionalmente ai singoli comparti del Fondo in ragione del patrimonio netto degli stessi.

Le distribuzioni di utili vengono effettuate su presentazione delle cedole. La Società di gestione definisce le modalità di pagamento.

Articolo 11 - Modifiche delle Condizioni Contrattuali

La Società di gestione può modificare le Condizioni Contrattuali nel rispetto delle disposizioni di legge.

Ogni modifica deve essere pubblicata secondo quanto stabilito in articolo 8 ed è legalmente valida a partire dalla data di sottoscrizione da parte della Società di gestione e della banca depositaria.

Articolo 12 - Liquidazione e fusione del Fondo e dei suoi comparti

Liquidazione del Fondo e dei suoi comparti

I possessori di quote, gli eredi o le altre persone autorizzate non possono richiedere la suddivisione o la liquidazione del Fondo o di un singolo comparto. La Società di gestione è tuttavia autorizzata a liquidare il Fondo o i comparti esistenti, laddove ciò appaia necessario o opportuno in considerazione degli interessi dei possessori di quote, per la tutela della Società di gestione, per la tutela del Fondo o nell'interesse della politica d'investimento.

La delibera sulla liquidazione di un comparto è pubblicata in un quotidiano lussemburghese, nonché all'occorrenza in quotidiani esteri. A decorrere dalla data della delibera di liquidazione, non verranno più emesse quote e saranno sospese le conversioni relativamente ai comparti interessati. Il rimborso delle quote e la conversione dai comparti interessati saranno consentiti anche successivamente a tale delibera, a condizione che sia garantito il pari trattamento dei possessori di quote. Nella liquidazione, la Società di gestione realizza il patrimonio del Fondo nel migliore interesse dei

possessori di quote e incarica la banca depositaria di distribuire proporzionalmente tra i possessori di quote dei comparti il ricavo netto della liquidazione dei comparti stessi. Eventuali ricavi della liquidazione che, alla chiusura della liquidazione, non possano essere distribuiti ai possessori di quote possono essere depositati per 6 mesi presso la banca depositaria. Successivamente tali valori patrimoniali sono depositati presso la «Caisse de Consignation» in Lussemburgo fino allo scadere del periodo di prescrizione.

Il Fondo viene liquidato obbligatoriamente nei casi previsti dalla legge e in caso di liquidazione della Società di gestione. Tale liquidazione è pubblicata in almeno tre quotidiani (di cui uno lussemburghese) e sul «Mémorial». Le modalità della liquidazione sono identiche a quelle del comparto, ad eccezione del fatto che i ricavi della liquidazione che non è possibile distribuire ai possessori di quote alla chiusura della liquidazione stessa sono depositati immediatamente presso la «Caisse de Consignation».

Fusione di comparti oppure di un comparto con un altro organismo d'investimento collettivo (OIC)

Qualora il patrimonio netto di un comparto, indipendentemente dal motivo, scenda al di sotto dell'importo stabilito di tanto in tanto dalla Società di gestione oppure si verifichi una variazione della situazione economica, giuridica o politica, la Società di gestione può deliberare di annullare le quote emesse del corrispondente comparto e attribuire ai possessori di quote di tale comparto quote di un altro comparto o di un altro OIC di diritto lussemburghese in conformità alla parte I della legge del 20 dicembre 2002. La fusione in tal modo deliberata dalla Società di gestione è vincolante per i possessori di quote del comparto interessato una volta decorso il termine di un mese dalla data della pubblicazione.

Durante tale periodo, i possessori di quote possono presentare le loro quote per il rimborso senza commissione di rimborso e costi amministrativi.

La delibera di fusione di più comparti o di un comparto con un altro OIC costituito secondo la parte I della succitata legge lussemburghese è pubblicata in un quotidiano lussemburghese e, se necessario, in quotidiani esteri.

Articolo 13 - Costi del Fondo

Il Fondo paga per i diversi comparti una all-in-fee massima dello 0,075% mensile (0,900% annuo) calcolata sul valore del patrimonio netto medio dei comparti.

1. Per i servizi forniti dall'amministrazione centrale, dalla banca depositaria e dal gestore del portafoglio nonché per la distribuzione del Fondo d'investimento e per la copertura dei costi incorsi, la Società d'investimento applica a carico dei diversi comparti una commissione di gestione forfettaria mensile calcolata in base al valore del patrimonio netto medio dei comparti.

L'importo della commissione prelevata viene comunicato ai possessori di quote anche nella relazione annuale e nella relazione semestrale.

Il Fondo utilizza la commissione di gestione forfettaria mensile di cui sopra per sostenere tutti i costi derivanti dalla direzione, dall'amministrazione, dalla gestione del portafoglio e dalla custodia del patrimonio del Fondo, nonché dalla distribuzione del Fondo d'investimento quali:

- le commissioni annuali e i costi per le autorizzazioni e la vigilanza sul Fondo d'investimento in Lussemburgo e all'estero;
- gli altri diritti dovuti alle autorità di vigilanza;
- la stampa dei regolamenti e dei prospetti informativi, nonché delle relazioni annuali e semestrali;
- le pubblicazioni dei prezzi e delle comunicazioni agli investitori;
- le commissioni connesse a un'eventuale quotazione del Fondo d'investimento e alla distribuzione nazionale ed estera;
- le commissioni e i costi sostenuti dalla banca depositaria per la custodia del patrimonio del Fondo, l'esecuzione delle operazioni di pagamento e gli altri compiti previsti dalla legge lussemburghese sui fondi d'investimento del 20 dicembre 2002;
- le commissioni e gli altri costi per il pagamento degli eventuali dividendi agli investitori;
- l'onorario del revisore contabile.

2. La banca depositaria, l'amministrazione centrale e la Società di gestione hanno tuttavia diritto al rimborso dei costi per le disposizioni straordinarie prese nell'interesse degli investitori, ovvero i costi da esse derivanti sono imputati direttamente al Fondo d'investimento.

3. Inoltre sono a carico del Fondo d'investimento tutti i costi di transazione connessi all'amministrazione del patrimonio del Fondo d'investimento (provvigioni conformi al mercato, commissioni, tasse, ecc.).

4. Il Fondo d'investimento sostiene altresì tutte le imposte percepite sui valori patrimoniali e sul reddito del Fondo, in particolare la taxe d'abonnement.

Tutti i costi che possono essere attribuiti con esattezza ai singoli comparti o alle singole classi di quote sono imputati agli stessi. Qualora i costi si riferiscano a più o a tutti i comparti, essi sono imputati ai comparti interessati proporzionalmente al rispettivo valore del patrimonio netto.

Articolo 14 - Prescrizione

I diritti dei possessori di quote nei confronti della Società di gestione o della banca depositaria cadono in prescrizione 5 anni dopo la data dell'evento sul quale tali diritti si fondano.

Articolo 15 - Diritto applicabile, foro competente e lingua contrattuale

Per tutte le controversie legali tra i possessori di quote, la Società di gestione e la banca depositaria, è competente il Tribunale distrettuale di Lussemburgo e trova applicazione il diritto lussemburghese. Tuttavia la Società di gestione e/o la banca depositaria possono decidere che esse stesse e il Fondo sottostiano al foro competente di quei paesi in cui le quote del Fondo sono offerte e vendute, per quanto riguarda i diritti degli investitori di tali paesi.

Fa fede la versione tedesca delle presenti Condizioni Contrattuali; tuttavia la Società di gestione e la banca depositaria possono riconoscere vincolanti per sé e per il Fondo le traduzioni da loro approvate nelle lingue dei paesi in cui le quote del Fondo vengono offerte e vendute, per quanto concerne le quote che sono state vendute a investitori di tali paesi.